

REGOLAMENTO (CE) N. 374/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1994

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (*), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (*), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (*), firmato a Bruxelles il 1º febbraio 1993, è entrato in vigore il 1º maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame, entro i limiti di determinati quantitativi; che è dunque necessario prevedere talune modalità di applicazione a tal riguardo;

(*) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(*) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(*) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 41.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(*) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(*) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

considerando che le misure adottate per l'applicazione degli accordi interinali e previste nel presente regolamento devono avere effetto dal 1º gennaio 1994; che esse devono tuttavia limitarsi, in un primo momento, ai primi due trimestri del 1994, in conseguenza dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali firmati tra la Comunità e i due paesi summenzionati, e in attesa di chiarire taluni altri elementi legati all'esatta cadenza di attuazione delle concessioni comunitarie;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli di importazione tenendo conto delle disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia dell'origine del prodotto; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (*); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di riduzione;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione inerenti al regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori;

considerando che per le oche vive e per le oche intere o in pezzi è possibile applicare, anziché il sistema dei titoli di importazione, un sistema di controllo dei quantitativi realmente importati, meno oneroso per gli importatori;

considerando che per questi prodotti è necessario garantire l'accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori comunitari ai quantitativi ammessi a beneficiare di un prelievo ridotto, nonché l'applicazione ininterrotta del prelievo fino ad esaurimento dei quantitativi; che è opportuno adottare le misure necessarie per garantire una

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.